

## PARTE SPECIALE “H”: I REATI AMBIENTALI

relativo al

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

**IMPES SERVICE S.P.A**

**il 04/05/2009**

**Versione Maggio 2024 (Rev.1/24)**

**Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 1 di 19

**IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.a

## I Reati richiamati dal decreto e la relativa modalità di commissione

Il 19 maggio 2015, il Senato ha approvato il disegno di legge S. 1345-B intitolato “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (c.d. DDL “Ecoreati”) che ha previsto nel codice penale, l’inserimento del Titolo VI-bis dedicato esclusivamente ai delitti contro l’ambiente.

In base al nuovo provvedimento diventano reati:

- *inquinamento ambientale (fino a sei anni di reclusione);*
- *disastro ambientale (fino a quindici anni di reclusione);*
- *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (fino sei anni di reclusione);*
- *impedimento del controllo (fino a tre anni di reclusione);*
- *omessa bonifica (fino a quattro anni di reclusione);*

Il DDL ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa delle Società ai sensi del D. Lgs 231/2001 anche ad alcuni dei nuovi reati ambientali quali l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale e il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività (inseriti all’art. 25-undecies del D. Lgs n. 231/2001) con sanzioni pecuniarie calcolate in quote in base ai diversi delitti (fino a un massimo di 800 quote).

Tra le altre novità, sono raddoppiati i termini di prescrizione per i reati ambientali mentre è prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento operoso del soggetto agente.

Oltre alle pene detentive o amministrative, il DDL ha previsto che, in caso di condanna, venga disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato. La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi coinvolti.

Per i delitti associativi aggravati, la sanzione pecuniaria è fino a mille quote.

In caso di condanna per i reati di inquinamento e disastro ambientale, sono previste, a carico dell’ente, le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

A ciò si aggiunga che il D. Lgs. 121/2011 ha recepito nell’ordinamento italiano le direttive europee in materia di tutela penale dell’ambiente (2008/99/CE) e di inquinamento provocato dalle navi 2009/123/CE oltre a modificare il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti.

Tale Decreto, in sintesi:

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 2 di 19

#### **IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

- si inserisce nell'alveo del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06, TUA) prevedendo per alcuni illeciti ambientali ivi previsti anche la responsabilità amministrativa delle imprese;
- recepisce, in modo particolare ai nostri fini, la direttiva europea in tema di inquinamento provocato dalle navi;
- introduce nel nostro ordinamento due nuove tipologie di reati:
  - ✓ art. 727-bis (uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
  - ✓ art. 733-bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un site protetto);
- apporta modifiche al sistema sanzionatorio in materia di gestione di rifiuti; —
- inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale)<sup>1</sup>

Il reato è commesso da chiunque cagiona in maniera abusiva una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Viene prevista un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### Articolo 6, L.137/2023 (Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale)

L'art. 6, modificato in sede referente, introduce una serie di modifiche al reato di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-bis c.p.

In particolare, l'art. 423-bis c.p. viene modificato:

- estendendo la fattispecie al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali; —
- innalzando la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione;
- innalzando la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione;

<sup>1</sup> Reato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente."

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 3 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

- inserendo un nuovo comma all'art. 423-bis c.p., al fine di introdurre un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «*con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri*».

Il comma 1-bis, inoltre, inserito a seguito dell'esame in sede referente, modificando l'art. 423-ter c.p., ha aggiunto, quale pena accessoria, anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio – per la durata di cinque anni. Conseguentemente, il comma 1-ter, ugualmente aggiunto in sede referente, elimina il riferimento al reato di incendio boschivo dall'elenco dei reati (di cui all'art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

### Disastro ambientale (art. 452-quater codice penale)<sup>2</sup>

Fuori dalle ipotesi di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi di cui all'art. 434 c.p. è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La norma introduce la nuova fattispecie di disastro ambientale, da lungo tempo auspicata da dottrina e giurisprudenza, al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente e di porre termine alla ormai estesa prassi giurisprudenziale che, in assenza di specifiche disposizioni penali, ricorreva all'applicazione

<sup>2</sup> Reato introdotto dalla la Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 4 di 19

dell'art. 434, che punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o un «altro disastro», se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, estendendone assai discutibilmente l'ambito di applicazione.

Il generico riferimento ad «altro disastro» contenuto all'art. 434 aveva, infatti, consentito alla giurisprudenza di applicare la norma anche alle ipotesi di «disastro ambientale», fino ad ora non disciplinate da altra disposizione di legge.

Si trattava, tuttavia, di situazioni del tutto differenti, che non presentavano elementi di omogeneità con l'unica ipotesi espressamente contemplata dalla norma (il crollo di edifici), con il conseguente rischio di un'applicazione analogica della stessa *in malam partem*. —

### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* codice penale)<sup>3</sup>**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui sopra deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* codice penale)<sup>4</sup>**

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata. —

La circostanza aggravante di cui al 2° co. è analoga a quella prevista all'art. 452 bis. La pena è, pertanto, aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

<sup>3</sup> Reato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.

<sup>4</sup> Reato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.

## **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 5 di 19

### **IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

### **Circostanze aggravanti (art. 452-octies codice penale)<sup>5</sup>**

La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, nonché ai delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies e al reato di cui all'art. 733-bis. L'art. 452-octies ha introdotto, dunque tre nuove circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito<sup>6</sup>:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

<sup>6</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, D. Lgs n. 46 del 2014.

<sup>7</sup> Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 46 del 2014.

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 6 di 19

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233 commi 12 e 13, e 234 comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 1550 euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Tale ipotesi di reato, che può essere commesso da chiunque, si configura ogni qualvolta qualcuno gestisce i rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento, deposito) senza le necessarie autorizzazioni.

NB: LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 artt. 6 e 6 bis.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (23G00149)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2023.

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 7 di 19

#### **IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”;

c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”».

La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».

### Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 8 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. (omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis) Tale ipotesi di reato si configura ogni qual volta si tratti di rifiuti pericolosi e ogni qual volta vengano fornite false indicazioni sulle caratteristiche dei rifiuti. Tale reato punisce, altresì, chi dovesse far uso durante il trasporto di un falso certificato.

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 259/93 costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al regolamento, o
- effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del presente regolamento, o
- effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 9 di 19

#### **IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.  
(omissis) Tale delitto è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
2. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
3. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

*(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)*

### **Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)**

1. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 10 di 19

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità previsti dalla vigente normativa.

### Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, 6 punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, 6 punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 11 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis) Scarichi di acque reflue industriali	Si tratta di qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali
Residui prodotti dalla nave	I rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV,V della MARPOL 73/78 nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78

### Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 12 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

**Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A**

Specie animali o vegetali selvatiche protette	Sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE in base al quale sono comprese le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa
Stato di conservazione di una specie	E l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato.

**Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, par. 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, della direttiva 92/43/CE.

La sua natura contravvenzionale non richiede per la sua integrazione che la condotta sia accompagnata da dolo bastando la semplice "colpa".

- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

ART. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione

**Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 13 di 19

**IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificate o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni.
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera 17), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 14 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis) Tale norma punisce chiunque "in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie delicate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: (...) f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione". Si tratta di una norma incriminatrice a più fattispecie che stanno tra loro in un rapporto tale per cui integra un'unica violazione tanto la realizzazione di una sola quanto la realizzazione di una pluralità di esse quando l'unicità dell'oggetto materiale, le circostanze di tempo e luogo e l'intento dell'agente, le facciano ritenere riconducibili ad unità. Anche le condotte di detenzione, esposizione e cessioni di esemplari di specie protette - in relazione alle quali non è testualmente previsto il dolo specifico - per essere penalmente punibili, devono essere connotate da tale elemento soggettivo, alternativamente consistente in scopo di lucro, fine vendita o fine commerciale.

Esemplare	Qualsiasi animale vivo o morto e qualsiasi parte di esso
-----------	--

ART. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 15 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

- dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 -maggio 1997, e successive modificazioni e, nel case -di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(omissis) L'offerta in vendita di prodotti derivati, ottenuti da esemplari, o parti di essi, appartenenti a specie protette, integra il reato previsto dall'art. 2, comma primo, lett. f) della L. 7 febbraio 1992, n. 150, in quanto l' "esemplare", oggetto di tutela penale, non è soltanto qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, - nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626182 (e successive mod. e integr.), ma anche qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta, o da qualsiasi altra circostanza,

### **Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.**

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 16 di 19

#### **IMPES Service S.p.A.**

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie ART. 3 BIS. 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed 1), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di use di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

ART. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, 6 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi-e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (omissis) 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

### Inquinamento doloso (art. 8 D. Lgs. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

(omissis) Sostanze inquinanti	Idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa
-------------------------------	--

### Inquinamento colposo (art. 9 D. Lgs. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 17 di 19

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

colpa le disposizioni dell'art. 4 ("Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1), o causare lo sversamento di dette sostanze") sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

### Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 18 di 19

#### IMPES Service S.p.A.

Sede Legale ed Operativa  
S.S. 407 Basentana Km.75,500  
Località Macchia 75013 Ferrandina (MT)

Tel. +39 0835 553001  
Fax +39 0835 553026

Web site: [www.impesservice.it](http://www.impesservice.it)  
e-mail: [info@impesservice.it](mailto:info@impesservice.it)  
PEC: [impesservice@legalmail.it](mailto:impesservice@legalmail.it)

Capitale Sociale € 1.295.000,00 i.v.  
R.I. Matera  
C.F. – P. IVA 00651680779

Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte di Finpar S.p.A

## Modello di organizzazione, gestione e controllo – IMPES SERVICE S.P.A

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

### Processi Sensibili

Le norme richiamate dall'art. 25-undecies del Decreto mirano a prevenire il "danno ambientale", inteso ex art. 300 del T.U. dell'Ambiente<sup>8</sup> come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Con specifico riferimento alle analisi e alle valutazioni condotte in materia ambientale, per sua natura tema pervasivo di diversi ambiti ed attività aziendali, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di "gestione del sistema ambiente".

### Controlli e Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il responsabile aziendale nella cui competenza ricade la gestione dell'attività a rischio dà apposita evidenza documentale di ogni attività a rischio, secondo quanto previsto dalla specifica procedura operativa applicabile.

In particolare, a seconda dell'attività, il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

A seconda dell'attività, inoltre il responsabile aziendale dovrà effettuare i controlli definiti nella procedura e, in caso di anomalia, inviare all'Organismo di Vigilanza le opportune segnalazioni e i flussi informativi richiesti.

<sup>8</sup> Secondo l'art. 300 del T.U. dell'Ambiente è punito qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

### Parte speciale H: I reati ambientali – IMPES SERVICE S.P.A.

OdV (Organismo di Vigilanza) – Versione Maggio 2024 (Rev. 1/24)

Pagina 19 di 19